

Avviso per la selezione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della ocdpc n. 780/2021. Elementi utili alla definizione del quadro dei fabbisogni e alla predisposizione del programma di attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale – anno 2021.

1. Premessa

La ocdpc n. 780 del 20 maggio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualità 2019, 2020 e 2021.

Per le suddette annualità, alle azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, di proprietà pubblica, è destinata la somma complessiva di euro 131.720.000,00 per l'intero territorio nazionale.

Il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021, inerente il trasferimento delle risorse, ha destinato alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia la somma complessiva di euro 4.632.694,60 per la realizzazione di azioni di prevenzione strutturale. Tale importo è comprensivo della eventuale quota che la Regione può destinare, entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7 della ocdpc n. 780/2021, per le finalità ivi previste.

Allo scopo di definire il programma regionale di attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale di cui all'articolo 13, comma 1 della ocdpc n. 780/2021, i Comuni interessati trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito conformemente alle specifiche indicate nel presente documento.

Con il decreto di approvazione del programma regionale di attività per la realizzazione delle azioni di prevenzione strutturale si stabiliscono l'ammissibilità a contributo delle azioni proposte e la validità temporale del programma stesso.

2. Ambito di applicazione e interventi strutturali ammessi

La Regione attiva i contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della ocdpc n. 780/2021 su tutti i Comuni regionali caratterizzati da una $ag \geq 0,125g$. Possono essere proposti interventi da parte di Comuni caratterizzati da una $ag < 0,125g$ a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S-ag non inferiore a $0,125g$ (cfr. articolo 2, comma 5 della ocdpc n. 780/2021).

Ciascun Comune può presentare una singola proposta di priorità inerente la realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e al D.P.Reg. 27 luglio 2011, n° 176/Pres., di proprietà pubblica.

Gli edifici sono intesi, di norma, come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando

l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.

Al fine di favorire anche la realizzazione di interventi strutturali che consentano di mettere globalmente in sicurezza gli edifici strategici, ancorché costituiti da più unità strutturali minime di intervento, il Comune può proporre come prioritario per la realizzazione di un intervento strutturale un edificio strategico costituito da più unità strutturali minime di intervento. Ciascuna unità strutturale minima di intervento sarà inserita in graduatoria in relazione alle sue caratteristiche e finanziata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

In sintesi, ciascun Comune può presentare una proposta di priorità:

1. riguardante una singola unità strutturale minima di intervento;
2. riguardante più unità strutturali minime di intervento appartenenti allo stesso edificio strategico: in tal caso ciascuna unità strutturale sarà inserita in graduatoria in relazione alle sue caratteristiche e finanziata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Possono essere ammessi a finanziamento edifici per cui il Comune benefici di altri contributi per finalità differenti da quella in oggetto.

3. Selezione degli interventi

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della ocpdc n. 780/2021 la selezione degli interventi è affidata alla Regione, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, nonché della eventuale presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza. La Regione assicura l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite.

Al fine di assicurare l'omogeneità delle verifiche tecniche eseguite gli edifici oggetto delle proposte di priorità devono essere dotati della scheda di verifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Opcm n. 3274/2003 con un livello di conoscenza almeno pari a LC2.

In applicazione dell'articolo 14, comma 1 della ocpdc n. 780/2021, *"sono da considerarsi prioritari [...] gli edifici strategici individuati dall'analisi della Condizione Limite di Emergenza, che, a seguito di tali interventi, producano il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza, valutata a partire dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata, di cui all'articolo 9"*.

Fermo restando tale priorità, per eseguire la selezione, ciascuna proposta di priorità presentata dai Comuni è ordinata in modo crescente in funzione dell'indice di rischio α^1 dell'edificio od opera infrastrutturale proposta. In caso di parità viene privilegiata la proposta di priorità caratterizzata dalla presenza di una progettazione almeno definitiva dell'intervento di riduzione del rischio sismico proposta. In caso di ulteriore parità, viene privilegiato l'intervento nel Comune con pericolosità sismica maggiore.

4. Modalità di presentazione delle proposte di priorità

Le proposte di priorità sono presentate esclusivamente "on line" attraverso il sistema "Istanze online" con un LoginFVG di tipo Avanzato oppure SPID di livello 2 o superiore.

Le proposte di priorità sono presentate **dalle ore 12.00 di venerdì 1° ottobre 2021 fino alle ore 12.00 di martedì 30 novembre 2021 e dalle ore 12.00 di venerdì 10 dicembre 2021 fino alle ore 18.00 di giovedì 30 dicembre 2021.**

La presentazione delle proposte di priorità con altro mezzo o fuori termine determina l'inammissibilità delle stesse.

¹ α = rapporto tra capacità e domanda, per α si intende il minore tra α_{SLD} e α_{SLV} nel caso di edifici, o comunque α_{SLV} qualora α_{SLD} non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali (cfr. articolo 17, comma 2 della ocpdc n. 780/2021).

Il Comune individua, per un singolo edificio strategico od opera infrastrutturale strategica, l'intervento, le modalità e i tempi di attuazione.

Qualora la proposta di priorità riguardi un singolo edificio strategico costituito da più unità strutturali minime di intervento, il Comune inserisce nel sistema "Istanze online" un'istanza per ciascuna unità strutturale minima di intervento, avendo cura di specificare che le stesse fanno riferimento allo stesso edificio strategico.

In considerazione della limitazione di una proposta di priorità per Comune riguardante un singolo edificio od opera infrastrutturale, qualora pervengano più istanze da parte dello stesso Comune al di fuori del caso precedente, la Regione proporrà l'archiviazione di tutte le proposte antecedenti all'ultima inviata in ordine temporale, fatta salva la possibilità del Comune di dare, entro il termine fissato dalla Regione, una diversa indicazione.

La proposta di priorità è presentata sempre dal Comune tramite il sistema "Istanze online" e all'istanza è allegata la scheda intervento a firma del legale rappresentante dell'Ente pubblico proprietario e da un tecnico abilitato.

Andrà altresì allegata la scheda di verifica sismica di livello LC2 in originale ovvero, in copia unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale. Qualora la scheda di verifica sismica non sia stata redatta secondo le norme tecniche di cui al D.M. 17/01/2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della ocdpc n. 780/2021 i risultati delle verifiche tecniche *"devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la massima massa partecipante della costruzione"*.

In caso di intervento proposto da un Comune caratterizzato da $ag < 0,125g$ va allegato lo studio della risposta sismica locale come previsto dal punto 2.

5. Esclusioni

Le situazioni che comportano l'esclusione delle priorità di intervento indicate dal Comune dalla graduatoria per l'assegnazione dei contributi sono:

- istanza non presentata secondo le modalità previste al paragrafo precedente;
- edifici o unità strutturale od opere infrastrutturali oggetto della proposta di priorità privi della verifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Opcn n. 3274/2003, ovvero dotati di una verifica tecnica con un livello di conoscenza inferiore a LC2, ovvero dotati di una verifica tecnica non redatta secondo le norme di cui al D.M. 17/01/2018 in assenza della rivalutazione in termini di domanda di cui all'articolo 17, comma 3 della ocdpc n. 780/2021;
- rapporto capacità/domanda (α_{SLV} o α_{SLD}) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la vigente normativa tecnica (articolo 17, commi 1 e 2);
- α (rapporto capacità/domanda) $> 0,8$;
- Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$ per il quale non è stato redatto uno studio di risposta sismica locale ovvero per il quale è stato redatto uno studio di risposta sismica locale e l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17/01/2018 e relativa Circolare, abbia determinato un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S-ag inferiore a $0,125g$ (cfr. articolo 2, comma 5 della ocdpc n. 780/2021);
- edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- edifici la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato;
- edifici ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- opere o edifici siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
- opere o edifici che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso al 17 giugno 2021 (data di pubblicazione dell'ordinanza in GU);
- opere o edifici che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;

- interventi di rafforzamento locale su edifici per i quali non risulta soddisfatta la verifica di assenza di carenze gravi ovvero il rispetto di tutte le condizioni contenute nell'allegato 5 alla ocdpc n. 780/2021.

6. Determinazione dell'importo di contributo

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento al comma 1 dell'articolo 15 della ocdpc n. 780/2021, per il volume lordo espresso in m³ dell'edificio soggetto ad intervento oppure per la superficie espressa in m² di impalcato di ponte.

Ai sensi dell'articolo 16, comma 6 della ocdpc n. 780/2021, nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento:

- se il volume ricostruito è superiore al volume esistente, si deve considerare il solo volume esistente;
- se il volume ricostruito è non inferiore all'80% del volume esistente, può essere considerato l'intero volume esistente;
- se il volume ricostruito è inferiore all'80% del volume esistente, può essere considerato il volume ricostruito maggiorato del 25%.

7. Esame delle segnalazioni di priorità

Al fine della formazione della graduatoria secondo i criteri di cui al punto 3, gli interventi proposti sono ordinati in modo automatico **esclusivamente** sulla base dei dati inseriti dal Comune nella procedura guidata del sistema "Istanze online", dei quali il Comune si assume la piena responsabilità sulla veridicità e correttezza. Non viene eseguita alcun esame preliminare dei dati contenuti nei documenti allegati.

La Regione provvede dunque alla verifica delle informazioni inserite dal Comune, attraverso l'esame di tutta la documentazione trasmessa e l'accertamento della spettanza della priorità di cui all'articolo 14, comma 1 della ocdpc n. 780/2021, per le sole domande che potrebbero essere coperte da contributo sulla base dell'ordinamento effettuato; terminata tale istruttoria approva la graduatoria individuando gli interventi finanziati.

Qualora, a seguito dell'approvazione della graduatoria degli interventi finanziati, intervengano archiviazioni di domande finanziate, la Regione provvederà all'istruttoria come indicato nel precedente paragrafo a partire dalla prima domanda non finanziata e approva l'aggiornamento dell'elenco degli interventi finanziati.

Al fine di determinare la spettanza della priorità di cui all'articolo 14, comma 1 della ocdpc n. 780/2021, si considereranno esclusivamente i dati emergenti dall'analisi della CLE approvata. Nel caso in cui l'applicativo I.OPà.CLE, fornito dal Dipartimento della Protezione civile per l'analisi dell'efficienza operativa della CLE, dovesse segnalare eventuali elementi mancanti o incongruenti che impediscono di completare la procedura, la priorità potrà essere assegnata, a condizione che il Comune provveda a fornire i file con le correzioni tecniche all'analisi della CLE approvata necessarie a completare la valutazione del miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza tramite l'applicativo entro il termine che sarà fissato dalla Regione.

Non viene esaminata la documentazione degli interventi che non sono almeno parzialmente finanziabili con le risorse disponibili.

8. Concessione dei finanziamenti

A seguito dell'approvazione della graduatoria di merito, la concessione del finanziamento sarà disposta secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, fatte salve le specifiche disposizioni dettate dall'ordinanza e dai decreti adottati dal Dipartimento della Protezione Civile in materia.

Agli Enti proprietari degli immobili su cui saranno eseguiti gli interventi finanziati, sarà chiesta la documentazione necessaria alla concessione del finanziamento, che comprenderà almeno:

- scheda n. 2 (edifici) o n. 3 (ponti) dell'allegato 6 alla ocdpc n. 780/2021;
- progetto dell'opera consistente almeno in una relazione illustrativa dell'intervento strutturale da realizzare;
- quadro economico dell'opera, con esplicita attestazione di quali siano i costi ammissibili ai sensi della ocdpc n. 780/2021;
- cronoprogramma finanziario;
- eventuali aggiornamenti sulle informazioni contenute nella domanda di contributo.

In particolare, nel caso in cui l'intervento proposto sia di miglioramento sismico, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 della ocdpc n. 780/2021 dovrà essere allegata una dichiarazione del progettista attestante il raggiungimento dei rapporti capacità/domanda minimi di cui all'articolo 16, comma 4 e la classe di rischio prima e dopo l'intervento. Il progettista deve altresì sintetizzare gli esiti delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, e riferite alle condizioni prima e dopo l'intervento, nelle schede di sintesi di cui all'articolo 2, comma 9.

Con i provvedimenti di concessione, oltre al termine per la realizzazione dei lavori e la rendicontazione dell'intervento, in considerazione della previsione dell'articolo 19, comma 1 della ocdpc n. 780/2021, sono fissati i termini per:

- l'affidamento della progettazione definitiva dell'intervento finanziato,
ovvero
- l'inizio dei lavori qualora la progettazione di livello almeno definitivo fosse già presente al momento di presentazione della proposta di priorità.

Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la revoca del contributo concesso, fatta salva la possibilità di concessione di una proroga in presenza di motivate ragioni nel solo caso in cui le tempistiche risultino compatibili con il termine di cui all'articolo 19, comma 1 della ocdpc n. 780/2021.

Qualora, in una qualsiasi fase del procedimento contributivo successiva alla presentazione della domanda, dovesse essere accertata la variazione di uno dei parametri che determinano la quantificazione del contributo concedibile sulla base del costo convenzionale di intervento ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dell'ordinanza (α SLV iniziale, α SLD iniziale, volume lordo di edificio soggetto a intervento, tipologia di intervento), si procederà alla rideterminazione del contributo concesso, nel solo caso in cui il contributo rideterminato risultasse inferiore al contributo assegnato.

Il contributo sarà altresì rideterminato in diminuzione qualora si verificano le condizioni di cui all'articolo 16, comma 5 dell'ordinanza.

Al procedimento contributivo, salvo le specifiche previsioni della normativa statale, si applicano la L.R. 14/2002 e la L.R. 7/2000.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
POLITICHE PER LA RIGENERAZIONE URBANA, LA QUALITÀ
DELL'ABITARE E LE INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE
dott. Paolo Delfabro

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale). Se ricevuto in copia: originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93.